

# Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **2** febbraio 2015

## SOMMARIO

### **L**egislazione

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015

Regolamento (UE) 2015/263 della Commissione, del 16 gennaio 2015

Regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014

### **G**iurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 febbraio 2015, causa C-647/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015, causa C-567/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 febbraio 2015, causa C-512/13

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015, causa C-515/13

### Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>  
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>  
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) alla voce "Servizio novità"

*Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi:*

FAX Ced 06 6883400  
[ced.cassazione@giustizia.it](mailto:ced.cassazione@giustizia.it)

Redazione:

*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore  
Valeria Piccone - selezione documenti  
Gianna Cicco - raccolta materiali  
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

**R**egolamento (UE) **2015/159** del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 3 febbraio 2015, pag 1*

---

**R**egolamento (UE) **2015/263** della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 45 del 19 febbraio 2015, pag 2*

---

**R**egolamento delegato (UE) **2015/281** della Commissione, del 26 novembre 2014, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 54 del 25 febbraio 2015, pag 1*

---

---

**S**ENTENZA DELLA CORTE(Terza Sezione)  
4 febbraio 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Condizioni per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione in uno Stato membro – Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro – Equiparazione dei giorni di disoccupazione indennizzati in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee a giorni di lavoro – Principio di leale cooperazione»**

Nella causa **C-647/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione del 27 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2013, nel procedimento  
Office national de l’emploi contro Marie-Rose Melchior

LA CORTE  
dichiara

*L’articolo 10 CE, in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro e non sono equiparati a giorni di lavoro i giorni di disoccupazione per i quali è stata*

*versata un’indennità di disoccupazione in applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa del suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE(Terza Sezione)  
12 febbraio 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7 – Contratto di finanziamento immobiliare – Clausola compromissoria – Carattere abusivo – Ricorso del consumatore – Regola procedurale nazionale – Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto»**

Nella causa **C-567/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria), con decisione del 2 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2013, nel procedimento  
Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai contro Raiffeisen Bank Zrt

LA CORTE  
dichiara

*L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere della domanda*

*di tale consumatore diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.*

*un vantaggio fiscale consistente nell'esenzione forfettaria di un'indennità per spese extraterritoriali fino al 30% della base imponibile, a condizione che tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l'esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)  
24 febbraio 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Parità di trattamento fra lavoratori non residenti – Vantaggio fiscale consistente nell'esenzione d'imposta per indennità versate dal datore di lavoro – Vantaggio concesso su base forfettaria – Lavoratori provenienti da uno Stato membro diverso da quello del luogo di lavoro – Condizione della residenza ad una determinata distanza dal confine dello Stato membro del luogo di lavoro»**

Nella causa **C-512/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 9 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento  
C.G. Sopora contro Staatssecretaris van Financiën

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di iniziare un'attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Settima Sezione)  
26 febbraio 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sull'età – Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell'indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale»**

Nella causa **C-515/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 17 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento  
Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin,  
contro  
Tekniq, che agisce per conto della ENCO A/S – VVS,

LA CORTE  
dichiara

Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce

un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un'indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale

indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall'altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.





---

**Corte Suprema di Cassazione**  
Centro Elettronico di Documentazione  
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  
00193 - Roma